

DENOMINAZIONE - SEDE OGGETTO DURATA

1) - È costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"BCC Servizi Assicurativi S.r.l."

La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

2) - La Società ha sede in Milano.

L'Assemblea dei Soci può istituire e sopprimere sedi secondarie, mentre l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, anche altrove, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

3) - La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza e assistenza commerciale prevalentemente a favore di società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tra cui a mero titolo esemplificativo: la messa a disposizione di servizi informatici, di elaborazione e gestione dati; lo svolgimento di attività di analisi e studi di mercato, stime e valutazioni di beni; la prestazione di attività di formazione e di aggiornamento; la gestione amministrativa delle pratiche sinistri.

La Società, in presenza dell'autorizzazione e iscrizione di legge, può altresì svolgere l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e sue successive integrazioni e modifiche.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque operazione finanziaria ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché, se rispondenti all'interesse della società, prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

4) - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

CAPITALE - AUMENTO E RIDUZIONE

5) - Il capitale della Società è di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei Soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dall'organo di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove partecipazioni, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dall'organo di amministrazione, ove l'apposita delibera assembleare lo preveda. Salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, in tal caso, spetterà ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

7) - Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Le partecipazioni non possono essere date in pegno, usufrutto o

comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

DIRITTI DEI SOCI

8) - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

La qualità di Socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisizione di tale qualità.

Il domicilio dei soci, come quello degli Amministratori, e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal competente registro delle imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione alle quote di partecipazione da ciascuno rispettivamente possedute.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da inviarsi dal socio che intende alienare la partecipazione agli altri soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, a mezzo lettera raccomandata A.R.; in tale comunicazione debbono essere indicati l'entità della partecipazione da alienare, il prezzo e le condizioni della vendita.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio alienante sarà libero di trasferire la detta partecipazione alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento dovrà comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine in questione. La Società non può prendere atto del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

DIRITTO DI RECESSO

10) - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei termini e delle modalità in appresso descritti.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La comunicazione dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e delle quote per le quali il diritto di recesso è esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il detto termine decorre dal giorno in cui il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto medesimo. L'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2473 c.c.

11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) - Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o degli amministratori, previa determinazione del loro numero, dei sindaci, del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

del Presidente del Collegio Sindacale e l'eventuale nomina del soggetto a cui demandata la revisione legale dei conti;

3) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e, ove nominato, del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti in coerenza con le politiche di remunerazione definite dal-la Capogruppo;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;

7) le decisioni in merito alla nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione, e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

8) le decisioni in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9) le decisioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti assembleari.

13) - Le materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo 12, devono essere adottate con deliberazione assembleare che preveda il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

14) - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con delibera assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione; la decisione potrà essere assunta attraverso:

a) un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ed al l'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo posta elettronica certificata o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15) - Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

16) - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il segretario.

Il Presidente dell'assemblea ed il Segretario, ovvero il Presidente ed il Notaio, redigono e sottoscrivono il verbale, contenente le indicazioni previste dalla legge.

17) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, o di chi ne fa le veci ai soci nonché agli amministratori ed ai sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18) - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti ovvero per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

19) - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e di intervenire all'assemblea. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

20) - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque con delega scritta che deve essere conservata dalla Società.

21) - È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

22) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ove nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Presidenti e, in caso di loro assenza o impedimento dall'amministratore più anziano in carica, o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da una persona, anche non Socio, designata dagli intervenuti.

23) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea e, per attestazione del Presidente, la regolare costituzione della stessa ed, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno; il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il Presidente può essere assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

24) - La Società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, fra i quali il Presidente nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero collegio sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione viene fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con comunicazione da inviarsi, agli amministratori e ai sindaci a mezzo posta elettronica almeno

5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

L'avviso dovrà indicare le materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il Segretario.

26) - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

27) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci.

28) - Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente, potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti per le decisioni dei soci dall'art. 14) del presente statuto; anche in tal caso, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà, pertanto, inviata, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato; dai documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno comunque risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del c.c..

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

29) - Salvo quanto appresso previsto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero decaduto.

In tal caso il Sindaco o il Collegio Sindacale, ove nominato, deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

30) - La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita, all'Amministratore Unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e con gli stessi limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione; la rappresentanza legale spetta altresì al Direttore Generale, qualora nominato, nei limiti dei poteri conferiti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

31) - L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti. L'Organo Amministrativo può nominare, altresì, un Direttore Generale determinandone i relativi poteri.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE

32) - All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, in conformità alle direttive della Capogruppo, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, l'organo amministrativo può assumere tutte le decisioni concernenti:

a) la convocazione delle Assemblee dei Soci;

b) la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;

c) le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

d) l'approvazione dei regolamenti interni (eccezion fatta per quelli assembleari), nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

e) le deliberazioni concernenti le operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e operazioni di scissione ai sensi dell'articolo 2506-ter cod. civ.;

f) la nomina del direttore generale;

g) l'istituzione e la soppressione di unità locali operative in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

33) - Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, la decisione di nomina può attribuire i poteri di amministrazione alle stesse disgiuntamente o congiuntamente.

In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente. Si applicano, in questo caso, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2257 del c.c..

34) - Se l'amministrazione viene affidata congiuntamente a più persone, all'atto della nomina verrà stabilito se per il compimento degli atti sociali è necessario il consenso di tutti gli amministratori o solo della maggioranza di essi.

35) - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Allo stesso Organo Amministrativo potrà essere inoltre corrisposto un compenso in misura fissa o variabile, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità di fine rapporto accantonabile annualmente, nelle forme e con le modalità stabilite con apposita decisione dei soci.

DIRETTORE GENERALE

36) - Il Direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, il direttore generale:

a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del credito e del personale;

b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal Consiglio di Amministrazione alla sua competenza;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti. Ove il Direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'Amministratore Delegato, ove nominato.

SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

37) - Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo legale, compresa la revisione legale dei conti, spetta ad un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante ai medesimi per l'intero periodo della durata del suo ufficio ed a quant'altro richiesto dalla legge.

È fatta salva la possibilità dei soci di nominare un revisore avente i requisiti di legge.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili, e hanno tutti i poteri ed i doveri stabiliti dalla legge.

In caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo Presidente. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Sindaci presenti. I Sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. I Sindaci, che si assentano senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

38) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 C.C.

39) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

È fatto salvo il disposto dell'art. 2463 c.c. quarto e quinto comma, ove applicabile.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2433-bis c.c.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

40) - La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero ricorrere al finanziamento dei soci, a titolo fruttifero o infruttifero, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in materia. Salva diversa espressa previsione i finanziamenti soci si intendono infruttiferi di interessi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

41) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci a norma di legge.

Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco

l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

RINVIO

42) - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.